

**CONVENZIONE TRA LA ASL ROMA I E LA ASL DI VITERBO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI
TECNICO DI ANATOMIA PATOLOGICA PER L'ESECUZIONE DI RISCONTRI AUTOPTICI PRESSO IL
P.O. DI BELCOLLE**

Tra

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (di seguito ASL Viterbo) con sede legale in Via Enrico Fermi n. 15 — 01100 Viterbo, rappresentata dalla Dott. Egisto Bianconi, in qualità di Commissario Straordinario, domiciliato per la carica presso la sede della stessa.

E

Azienda Sanitaria Locale Roma I, (di seguito ASL Roma I) con sede legale, presso Borgo S. Spirito n.3 — 00193 Roma, rappresentata dal Dott. Giuseppe Quintavalle, in qualità di Commissario Straordinario, domiciliato per la carica presso la sede della stessa.

Le parti come sopra rappresentate, concordano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono accettate con valore di patto per le parti.

Articolo 2 - Finalità

La ASL Viterbo e la ASL Roma I, costituiscono con il presente atto, un accordo convenzionale per l'attività professionale da parte di un tecnico di Anatomia Patologica per l'esecuzione dei riscontri autoptici da rendersi presso l'Ospedale di Belcolle a causa della momentanea carenza di figure professionali specifiche in forza nella ASL di Viterbo.

Articolo 3 - Individuazione della figura (CPS Tecnico di laboratorio – sala settoria), struttura ed organizzazione

L'ASL Roma I si impegna a garantire alla ASL di Viterbo le prestazioni professionali di cui all'art. 1, da svolgere a cura del personale tecnico di sala settoria che sarà successivamente individuato.

Il Tecnico svolgerà l'attività presso la camera mortuaria della ASL di Viterbo, su richiesta della stessa e per tramite dei referenti come individuati nei successivi commi del presente articolo.

I riscontri autoptici saranno effettuati di norma dal lunedì al venerdì, possibilmente entro le 48 ore del giorno lavorativo successivo a quello della richiesta.

Le prestazioni professionali affidate al personale individuato, saranno da questo espletate fuori del proprio orario di servizio, che sarà assicurato prioritariamente e subordinatamente alle esigenze dell'Azienda di appartenenza, nonché in funzione del numero dei tecnici in servizio attivo presso la ASL Roma I, così come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabile in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 66/2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.

Per l'effettuazione delle prestazioni, la ASL di Viterbo provvederà a mettere a disposizione, oltre agli ambienti idonei, tutta l'attrezzatura e i dispositivi di protezione individuale adeguati, nella tipologia e quantità tale da garantire la sicurezza necessaria alla esecuzione dei riscontri diagnostici.

Ciascuna delle parti indica un Referente per coordinare le attività di cui al presente accordo.

Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente accordo, l'individuazione del personale, nonché monitorare costantemente quanto scaturito con l'entrata in vigore dello stesso.

- Il Referente per le attività della ASL di Viterbo è il direttore della UOC Anatomia Patologica, Dott. Daniele Remotti - email: [REDACTED]
- Il Referente per le [REDACTED] ttore ff della UOC Tecnici Sanitari, Dott. Damiano Travaglini - email: [REDACTED]

Le ore prestate saranno registrate su appositi prospetti e validate dai referenti individuati che ne cureranno la trasmissione ai competenti uffici per la rendicontazione e la liquidazione delle spettanze, nonché per la successiva fatturazione come descritto all'articolo 4.

Il modulo di richiesta concordato dalle parti, dovrà essere inviato al direttore ff della UOC Tecnici Sanitari, Dott. Damiano Travaglini della ASL Roma I, alle email: [REDACTED] e alla [REDACTED] al massimo entro le 48 ore del giorno lavorativo precedente al quello per cui la ASL di Viterbo richiede gli esami agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati.

Articolo 4 - Aspetti economici dell'accordo

Per le prestazioni oggetto del presente atto convenzionale, la ASL di Viterbo corrisponderà alla ASL Roma I un compenso orario di € 30,00 (trenta/00), oltre IRAP, IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 del D.P.R. 633/1972, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio ove documentate e il rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo del carburante nel mese di riferimento e con rendicontazione dei giorni in cui è avvenuto l'accesso da parte dell/i professionista/i, ove il personale sia stato preventivamente autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio.

Articolo 5 - Procedure di addebito e controllo

Per le attività oggetto del presente accordo, la ASL di Viterbo provvederà a versare trimestralmente, le somme spettanti all'ASL Roma I, tramite bonifico bancario, intestato all' Azienda Sanitaria Locale: Roma I

— Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL — IBAN : IT 32 P 08327 03398 000000001060 — BIC : ROMA ITRRXXX — entro i termini di legge e comunque entro e non oltre 60 gg. dall'emissione della fattura elettronica da parte della ASL Roma I, in base al riepilogo delle ore di presenza del personale che ha espletato le attività, opportunamente sottoscritto dal Tecnico che ha effettuato le prestazioni, dai referenti della presente convenzione e dalla Direzione Sanitaria del Presidio in cui vengono espletate le prestazioni.

La Direzione Sanitaria del P.O. di Belcolle della ASL Viterbo invierà alla UOC Affari Generali della ASL Viterbo la documentazione di dettaglio indicante i turni eseguiti e le ore di presenza degli specialisti, secondo il modulo allegato (Allegato I) che sarà trasmesso all'ASL Roma I per la successiva emissione della fattura elettronica.

Il corrispettivo sarà riversato dall'ASL Roma I al personale avente diritto quale prestatore della consulenza, solo in seguito all'avvenuto incasso delle somme e all'esito della detrazione dal ricavo della quota del 5% a titolo di ristoro costi generali aziendali, detratti inoltre gli oneri riflessi a carico dell'Azienda.

Articolo 6 - Durata

La presente convenzione ha una durata sino al 31.05.2024, senza soluzione di continuità con il precedente Accordo, per assicurare la continuità delle attività oggetto di Convenzione, autorizzando fin da ora le eventuali prestazioni richieste nelle more della stipula.

E' ammesso recesso in favore delle parti al venir meno della necessità aziendale di ricorrere a risorse aggiuntive a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali attualmente in essere. Il recesso potrà essere esercitato con preavviso scritto di 10 giorni a mezzo PEC.

Articolo 7 - Aspetti Assicurativi

L'ASL di Viterbo si assume l'onere connesso alla copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

La ASL Roma I provvede, inoltre, alla copertura assicurativa inerente all'utilizzo del mezzo di trasporto, se preventivamente autorizzato.

L'ASL di Viterbo garantisce le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.) sollevando l'ASL Roma I da qualsiasi onere relativo.

Articolo 8 - Revisione dell'accordo

Le parti si impegnano ad una revisione ed integrazione della presente convenzione qualora intervengano nuove disposizioni legislative e/o ad eventuali esigenze che potranno emergere nel corso della applicazione.

In ogni caso qualsiasi eventuale modifica alla presente convenzione dovrà essere preventivamente concordato dalle Parti e formalizzato con apposito atto integrativo.

Articolo 9 - Protezione dei dati personali

I dati e le informazioni acquisite da soggetti interessati dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne è consentito l'uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati nel presente atto e rientranti nell'oggetto della convenzione.

I dati saranno trattati da entrambi le Parti al solo fine dell'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, nel pieno rispetto dei testi normativi di riferimento che, ai fini del presente accordo, debbono intendersi il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ssmm.ii. ("Codice Privacy") e il Regolamento Europeo

2016/679 – “General Data Protection Regulation 679/2016” (“GDPR”). Le parti dichiarano che il trattamento di dati personali di dipendenti e collaboratori raccolti od utilizzati in occasione ed in ragione dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 2016/679, come formalizzato dalle rispettive policy aziendali in materia di Privacy. Ciascuna delle Parti si impegna, pertanto, a trattare i dati personali in modo leale e corretto, per finalità strettamente connesse all’esecuzione della Convenzione nonché a tutelare la loro riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del GDPR anche con riguardo ai profili della sicurezza del trattamento.

Le attività previste dalla Convenzione non comportano alcun trattamento di dati personali di terzi (pazienti) da parte della ASL ROMA I ma determinano un trattamento di titolarità dell’ASL di Viterbo.

L’ASL di Viterbo, in qualità di Titolare del Trattamento, nomina ciascun operatore quale persona autorizzata al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento e dell’art. 2 quaterdecies del Decreto Legislativo n. 196/2003, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 101/2018 e s.m.i..

La validità degli atti di nomina a Persona autorizzata si intende altresì estesa alle ulteriori, eventuali proroghe o rinnovi della presente Convenzione.

ASL Roma I e ASL di Viterbo hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer (D.P.O.), rispettivamente individuato:

- Per ASL Roma 1: Scudo Privacy S.r.l, nella persona del Dott. Carlo Villanacci, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: dpo@aslroma1.it
- Per ASL di Viterbo: DPO Aziendale, Avv. Gennaro Maria Amoruso, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: dpo@asl.vt.it;

Art. 10 - Sottoscrizione della convenzione

La sottoscrizione della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata - PEC.

Art. 11 - Registrazione - Imposta di bollo

La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo e può essere registrata in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 12 - Comunicazioni relative alla Convenzione

Tutte le comunicazioni relative all’esecuzione della presente convenzione dovranno avvenire in forma scritta e dovranno essere rese a mezzo Pec.

Art. 13 - Controversie

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione della presente convenzione mediante bonario componimento.

Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma li _____

ASL di Viterbo
Il Commissario Straordinario
Dott. Egisto Bianconi

ASL Roma I
Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Quintavalle

Oggetto: Attività in convenzione.

Si comunica che nel mese di _____ il dott. _____ si è recato presso la **Azienda Sanitaria Locale di Viterbo**, al fine di svolgere le attività previste in convenzione.

Le attività suddette sono state prestate con le seguenti modalità che rientrano nel disposto della convenzione che disciplina le attività stesse.

GIORNO	ORARIO
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____

Tecnico di laboratorio – Sala Settoria Asl Roma I

Il Referente per le attività della ASL di Viterbo
Il Direttore U.O. C. Anatomia Patologica

Direzione Sanitaria Belcolle
